

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE "CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI"

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

TITOLO II
BENI CULTURALI

CAPO I

Definizione e identificazione dei beni culturali

CAPO II

Definizione e identificazione dei beni culturali paesaggistici

TITOLO III
SOGGETTI E COMPETENZE

CAPO I

Autorità dei beni culturali

CAPO II

Altri soggetti pubblici e privati

TITOLO IV
TUTELA PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

CAPO I

Definizioni

CAPO II

Tipi d'intervento

CAPO III

Scavi archeologici

CAPO IV

Custodia e comodato

TITOLO V
ALIENAZIONE, USCITA TEMPORANEA E COMMERCIO

CAPO I

Alienazione beni culturali

CAPO II

Uscita temporanea

CAPO III

Circolazione opere artistiche

TITOLO VI
PRINCIPI DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

TITOLO VII
CONTROLLO VIGILANZA E ISPEZIONE

TITOLO VIII
SANZIONI

CAPO I

Sanzioni Amministrative

CAPO II

Sanzioni Penali

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito In Data 22/08/2019 h.15.15

DIRIGENTE



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 (Principi e finalità)

1. La presente legge si conforma integralmente alla "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese", Legge 8 luglio 1974, laddove nell'articolo dieci si legge "La Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico e l'ambiente naturale".
2. Il patrimonio storico, artistico e l'ambiente naturale sono espressione del patrimonio culturale e paesaggistico nella Repubblica.
3. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità sammarinese e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo culturale, garante di una crescita sociale fondata su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente.
4. Considerato l'interesse pubblico insito negli elementi del patrimonio culturale, lo Stato e tutti i soggetti pubblici nello svolgimento della loro attività, assicurano e sostengono la tutela e conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
5. Sono fissati i principali fondamenti ordinamentali necessari a una puntuale tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Repubblica disciplinandone le attività riguardanti la conservazione, la protezione, l'uso e la fruizione.
6. Per lo stesso principio di cui al comma 4 anche i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici, sono tenuti a garantirne la conservazione e la protezione.
7. Le attività concernenti la tutela, la conservazione, la protezione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono svolte in conformità alla presente legge.
8. Per gli ambiti connessi alla tutela del paesaggio, volendo garantire ai cittadini il diritto di avere un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione trova, altresì, attuazione la Legge 16 novembre 1995, n. 126.
9. Sono rafforzati i valori d'integrità e autenticità del sito Centro storico di San Marino e monte Titano, iscritto sulla "Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO", pienamente riconosciuti dallo Stato con la Legge 22 settembre 2009, n. 133.
10. La presente Legge dà attuazione alla Convenzione Europea sul Paesaggio, ratificata con Decreto 3 novembre 2003, n. 148 e alla Convenzione Europea per la protezione del Patrimonio Archeologico, ratificata con Decreto Consiliare 3 novembre 2015, n. 164;
11. In attuazione alla Convenzione Unesco, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 e alla direttiva UE 2014/60 del Parlamento europeo sono fissati principi generali volti a interdire l'illecita circolazione internazionale dei beni culturali.

Art.2 (Patrimonio culturale)

1. Il patrimonio culturale è quel complesso di opere immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e quanto individuato dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà o valori identitari, particolari e specifici, riconosciuti e riconoscibili. E' costituito dai beni mobili e immobili d'interesse culturale presenti sul territorio della Repubblica e dai beni paesaggistici.
2. I beni del patrimonio culturale di proprietà pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
3. Anche i beni di proprietà privata del patrimonio culturale sono destinati alla pubblica fruizione nei limiti e alle condizioni previste dalla presente Legge e purché non persistano ragioni di tutela.

Art. 3 (Tutela del patrimonio culturale)

1. La tutela si fonda sulla conoscenza e la competenza, essendo vincoli presupposti a una corretta azione di protezione e conservazione dei beni culturali affinché gli stessi possano essere trasmessi alle generazioni future.
2. La tutela si traduce nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, in conformità a un'adeguata attività conoscitiva, a individuare i beni costituenti, il patrimonio culturale e a garantirne la protezione, la conservazione assicurandone nello stesso tempo le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione.
3. La protezione e la conservazione sono l'insieme delle azioni volte a far durare nel tempo il

patrimonio culturale. La protezione e la conservazione si compiono con modalità congrue ai significati che assume il singolo bene e con i valori a esso collegati.

4. La tutela si compie stabilendo nel tempo nuovi criteri utili a conformare, regolare diritti e comportamenti, provocando una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale stesso, allo scopo di garantire la conservazione e la protezione del patrimonio culturale in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

Art. 4

(Valorizzazione del patrimonio culturale)

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni volte allo sviluppo della cultura e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale. Essa comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. Con riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi o degradati, e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati al contesto esistente.
2. La valorizzazione è sempre attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze di conservazione e protezione del bene culturale, promuovendo progetti culturali coerenti con i valori storico artistici intrinseci del bene.

Art.5

(Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale)

1. L'indirizzo politico sulle azioni volte alla tutela è esercitato dal Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato con delega alla Cultura, cui spetta pure, assieme ai Segretari di Stato con delega al Territorio, Ambiente, Turismo, il coordinamento delle attività di competenza, insieme all'Autorità di Indirizzo - UNESCO di cui all'art. 10 della Legge 22 settembre 2009, n. 133.
2. Al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale conformemente a quanto atteso nell'articolo 1, le funzioni tecnico-scientifiche sono attribuite all'Autorità dei Beni Culturali, di cui al Titolo III Capo I, della presente legge, di seguito nominata Autorità e all'Unità Organizzativa Istituti Culturali, di seguito nominata Istituti Culturali, che si avvalgono delle pertinenti strutture e uffici dell'Amministrazione pubblica, delle Aziende Autonome e degli Enti Pubblici, cui spetta pure, assieme al Dipartimento Turismo e Cultura, e al Dipartimento Territorio, il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di protezione e conservazione dei beni facenti parte del patrimonio culturale.

Art. 6

(Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale)

1. La Segreteria di Stato per la Cultura, la Segreteria di Stato per il Territorio Ambiente, la Segreteria di Stato per il Turismo, il Dipartimento Turismo e Cultura e il Dipartimento Territorio e gli Istituti Culturali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni facenti parte del patrimonio culturale.
2. La Segreteria di Stato alla Cultura e la Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente favoriscono e sostengono la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale; concorrono alla promozione, alla conoscenza del patrimonio culturale e assicurano le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Le Giunte di Castello, l'Amministrazione, le Associazioni e i soggetti interessati possono sostenere e promuovere forme di valorizzazione.
4. L'Autorità soprintende alle attività di valorizzazione, potendo prescrivere azioni e correttivi volti alla conservazione e protezione dei beni culturali.

TITOLO II BENI CULTURALI

CAPO I Definizione e identificazione dei beni culturali

Art. 7

(Beni culturali)

1. In riferimento a quanto atteso all'art. 1, comma 1 e comma 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili, a chiunque appartengano, che, singolarmente o nel loro insieme, presentino interesse

artistico, storico, architettonico, archeologico, etnoantropologico, paleontologico, archivistico e bibliografico

2. Sono beni culturali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, degli enti pubblici, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;
 - b. le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - c. le cose d'interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
 - d. i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e. le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f. le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - g. le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico o architettonico;
 - h. le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani d'interesse artistico o storico;
 - i. i contesti storici urbani;
 - j. i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - k. le costruzioni rurali aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale;
 - l. gli Archivi e i singoli documenti dello Stato, degli enti pubblici, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;
 - m. le raccolte documentarie e a stampa della Biblioteca Pubblica, degli altri enti pubblici, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;
 - n. le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, architettonico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante;
 - o. gli archivi privati e i singoli documenti, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - p. le raccolte librerie private di eccezionale interesse culturale;
 - q. le cose immobili e mobili, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - r. le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano un eccezionale interesse;
 - s. gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
 - t. gli studi d'artista;
 - u. le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente che rivestono un interesse particolarmente ed eccezionalmente importante;
 - v. le opere dell'architettura contemporanea di particolare ed eccezionale valore storico-artistico;
 - w. le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni.

Art.8

(Composizione del patrimonio culturale)

1. I beni culturali, a chiunque appartengano, dichiarati di valore culturale ai termini degli articoli 9 e 16 costituiscono il patrimonio culturale della Repubblica e sono assoggettati alle disposizioni della presente legge.
2. I beni culturali di proprietà dell'Ecc.ma Camera sono dichiarati di valore culturale sulla base della presente legge.

Art. 9

(Dichiarazione di valore culturale)

1. La dichiarazione di valore culturale spetta al Consiglio Grande e Generale, su proposta e parere conforme dell'Autorità.
2. La dichiarazione di valore culturale, comporta l'assoggettamento del bene culturale, chiunque ne risulti proprietario, possessore o detentore, agli obblighi, alle limitazioni, alle prescrizioni, ai divieti

previsti dalla presente legge o dalle leggi in vigore nella Repubblica, allo scopo di garantirne la tutela, la conservazione e la valorizzazione conformemente ai principi di cui al Titolo I.

Art. 10

(Procedura per la dichiarazione di valore culturale)

1. L'Autorità, d'ufficio o su richiesta formulata dal Direttore degli Istituti Culturali o dai soggetti cui le cose o i beni appartengono o dai soggetti terzi interessati, supportata dai relativi dati conoscitivi, verifica la sussistenza, nel bene culturale, dell'interesse artistico, storico, architettonico, archeologico o etnoantropologico o dei caratteri dell'identità del popolo e dello Stato sammarinese, ossia dell'interesse culturale di cui all'articolo 2.
2. La verifica d'interesse culturale è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite comunicazione, a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento o da comunicazione digitale equivalente, da inviarsi entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, o, nei casi particolari d'urgenza di cui all'articolo 43 e 44, dalla deliberazione di avvio della procedura da parte dell'Autorità.
3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene gli elementi d'identificazione e di valutazione risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dall'articolo 9, comma 2, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste della presente Legge; pertanto la cosa che ne forma oggetto è provvisoriamente ritenuta di valore culturale ed è sottoposta a tutela.
5. Al fine di assicurare uniformità di valutazione per la verifica dell'interesse culturale e conseguentemente per la pronuncia del Consiglio Grande e Generale di dichiarazione di valore culturale, sono fissati gli indirizzi di carattere generale in un Regolamento dell'Autorità da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall'insediamento della medesima.
6. I criteri sottesi alla verifica dell'interesse culturale dovranno soddisfare uno o più requisiti, tra i quali:
 - a. la radicale connessione alla storia, identità, tradizione e vita del territorio;
 - b. la straordinaria importanza estetica e/o compositiva urbana e architettonica in relazione ai canoni e ai valori storici riconosciuti o riconoscibili;
 - c. l'assoluta importanza per lo studio, la comprensione o la conoscenza di un particolare settore della storia dell'arte, della storia o delle scienze archeologiche, antropologiche e sociali.
7. Il Regolamento di cui al comma 5 prevede, inoltre, le modalità di presentazione delle richieste di verifica e della relativa documentazione conoscitiva, da parte dei soggetti di cui al comma 1.
8. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

Art. 11

(Ricorso avverso alla verifica d'interesse culturale)

1. Avverso il provvedimento di avvio della verifica d'interesse culturale di cui all'articolo 10 è ammesso ricorso avanti al Commissario della Legge, per motivi di legittimità e merito, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 10, comma 2.
2. Il ricorso non sospende l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste all'articolo 10 comma 4.
3. Il Commissario della Legge, ricevuto il ricorso, nomina non oltre 10 giorni, una terna di periti esperti nell'ambito storico, artistico, architettonico o archeologico, che si esprimono sulla verifica d'interesse culturale impugnata. Nel decreto di nomina è fissato un termine entro il quale la terna peritale è tenuta a produrre relazione contenente i criteri e le motivazioni sulla determinazione dell'interesse culturale.
4. Il Commissario della Legge, sentito il collegio peritale di cui al comma 3, decide con rito sommario sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. La decisione del Commissario della Legge è inappellabile e definitiva.
5. L'Autorità, ricevuta la decisione del Commissario della Legge, qualora sia stato ravvisato o confermato l'interesse culturale, pronuncia l'inserimento del bene nel patrimonio culturale e invia al Consiglio Grande e Generale che delibererà sul Valore Culturale. Il Consiglio Grande e Generale adotta la propria decisione nella prima seduta utile.
6. Le spese giudiziarie, comprese quelle di spettanza del collegio peritale di cui al comma 3, seguono la regola della soccombenza.
7. I beni culturali mobili e immobili per i quali non sia stato confermato l'interesse culturale sono svincolati dalle imposizioni in via cautelare di cui al comma 4, art. 10, successivamente a presa

d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Art. 12

(Conferma del valore culturale)

1. Sulla base della presente Legge, l'interesse culturale di cui all'art. 10 è riconosciuto ai beni, a chiunque appartengono, descritti agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 28 ottobre 2005, n. 147 e al superiore art. 7, comma 2 lettera a, b, c, s.
2. L'interesse culturale viene altresì riconosciuto ai beni di cui all'art. 7, comma 2 lettera c, d, f, k, l e q qualora siano di autore non vivente e che risalgano a oltre 50 anni.
3. I beni elencati al comma 1 e 2 in ragione del loro interesse culturale sono dichiarati di valore culturale e restano definitivamente sottoposti alle disposizioni della presente Legge e delle leggi in vigore nella Repubblica.
4. E' facoltà di soggetti interessati a presentare domanda di svincolo della dichiarazione di valore culturale.
5. La procedura di svincolo di cui al comma 3, è regolamentata mediante Decreto Delegato.

Art. 13

(Catalogazione del patrimonio culturale e Registro dei beni culturali)

1. Gli Istituti Culturali gestiscono e aggiornano la catalogazione dei beni culturali. All'Autorità spetta il compito di fornire assistenza tecnico-scientifica e di sovrintendere la gestione, dandone, qualora ne ricorrano i presupposti, prescrizioni e consulenza.
2. Il catalogo del patrimonio culturale in ogni sua articolazione è conservato in un "Registro di catalogazione informatico dei beni culturali", di seguito RIBEC, all'uopo predisposto, di competenza degli Istituti Culturali. Nel medesimo RIBEC sono inserite anche le informazioni riferite a vecchi cataloghi mettendone in evidenza il numero precedentemente utilizzato. Il RIBEC tratta anche i beni culturali non dichiarati di valore culturale, che in ogni caso sono stati ritenuti dall'Autorità d'interesse culturale.
3. La consultazione dei dati concernenti il patrimonio culturale, e nel suo complesso del RIBEC, è disciplinata con metodologie informatiche sicure volte a garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni allo scopo di non recare pregiudizio al presupposto di tutela dei beni culturali.
4. La metodologia e la struttura logica della catalogazione sono autorizzate dall'Autorità.
5. A riguardo della catalogazione del patrimonio culturale, da mantenere costante nel tempo, sono garantiti annualmente adeguati fondi su pertinenti capitoli di bilancio di cui all'art. 88 della presente Legge.
6. La Segreteria di Stato per la Cultura, con la collaborazione dell'Università e/o del Dipartimento Studi Storici, concorre alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione dei beni culturali.

CAPO II

Definizione e identificazione dei beni culturali paesaggistici

Art. 14

(Paesaggio culturale)

1. Per paesaggio culturale s'intendono parti di territorio di particolare rilievo storico-paesistico e ambientale, i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia e attività umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio culturale salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie e percepibili, riconosciute e riconoscibili.

Art. 15

(Beni culturali paesaggistici)

1. Sono beni culturali paesaggistici gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico con riferimento ai loro contenuti d'integrità e autenticità paesaggistica.
2. Sono beni culturali paesaggistici, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
 - b. le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 - d. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;



- e. gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dall'art. 19;
- f. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua;
- g. i territori contermini ai laghi e ai fiumi compresi in una fascia della larghezza di dieci metri dalla riva;
- h. i parchi, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i. i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale ai sensi degli articoli 22 e 23 della Legge 16 novembre 1995, n. 126;
- j. le zone di interesse archeologico;
- k. le cave d'estrazione, le miniere e le aree calanchive.
- l. gli esemplari arborei, singoli o a filari o a gruppi di particolare pregio in contesti urbani e extra urbani.

Art. 16

(Dichiarazione di valore culturale paesaggistico)

1. La dichiarazione di valore culturale paesaggistico spetta al Consiglio Grande e Generale, su parere conforme dell'Autorità.
2. La dichiarazione di valore culturale paesaggistico comporta l'assoggettamento del bene culturale, chiunque ne risulti proprietario, possessore o detentore, agli obblighi, alle limitazioni, alle prescrizioni, ai divieti previsti dalla presente legge e dalle leggi, allo scopo di garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione conformemente ai principi di cui al Titolo I.
3. Gli strumenti attuativi di pianificazione urbanistica, ancorché approvati, che regolino gli interventi edilizi e infrastrutturali sulle aree di cui all'art. 15 sono progressivamente aggiornati mediante criteri che si conformino ai principi generali disciplinati dalla presente Legge, allo scopo di garantire la tutela e la valorizzazione del bene culturale paesaggistico.

Art. 17

(Procedura di dichiarazione di valore culturale paesaggistico)

1. L'Autorità in forma autonoma o con il concorso dell'Ufficio Pianificazione Territoriale, o attraverso altri competenti organi del Dipartimento Territorio, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose o i beni appartengano, avvia la verifica di sussistenza dell'interesse culturale paesaggistico per i beni di cui all'articolo 15, allo scopo che il Consiglio Grande e Generale possa esprimersi circa la dichiarazione di valore culturale di cui all'art. 16 comma 1.
2. L'Autorità formula il parere d'interesse culturale paesaggistico e invia al Consiglio Grande e Generale le pratiche riguardanti la dichiarazione di valore culturale paesaggistico.
3. Al fine di assicurare uniformità di valutazione, la verifica d'interesse culturale paesaggistico è effettuata sulla base di indirizzi e criteri di carattere generale stabiliti da un Regolamento dell'Autorità da approvarsi nel termine di 120 giorni dal suo insediamento.

Art. 18

(Conferma del valore culturale paesaggistico)

1. L'interesse culturale paesaggistico di cui all'art. 17, comma 1 è riconosciuto:
 - a. alle aree indicate all'articolo 2 commi a), b) f), g) e h) della Legge 16 novembre 1995, n. 126;
 - b. alle aree e gli immobili d'interesse storico-ambientale, individuati ai sensi dell'art. 33 della Legge 29 gennaio 1992, n. 7;
 - c. alle aree e gli immobili d'interesse particolare, individuate ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 gennaio 1992, n. 7;
 - d. all'area inclusa nel "Centro storico di San Marino e monte Titano" inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e inclusa nella buffer-zone, individuate ai sensi della Legge 22 settembre 2009, n.133;
 - e. agli immobili inseriti "nell'allegato A" della Legge 18 settembre 1990, n. 103;
 - f. ai complessi storico monumentali individuati ai sensi dell'art. 4 della Legge 28 ottobre 2005, n. 147;
 - g. ai fiumi, ai torrenti, ai corsi d'acqua;
 - h. ai territori contermini ai laghi e ai fiumi compresi in una fascia della larghezza di dieci metri dalla riva;
 - i. ai parchi, nonché i territori di protezione esterna dei parchi di proprietà pubblica;
 - j. ai territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale ai sensi degli articoli 22 e 23 della Legge 16 novembre 1995, n. 126.

1995, n. 126;

- k. alle cave d'estrazione e alle aree calanchive.
2. I beni elencati al comma 1 lettera b, c, d, e, f, in ragione del loro interesse culturale paesaggistico sono dichiarati di valore culturale paesaggistico e restano definitivamente sottoposti alle disposizioni della presente Legge e dalle leggi in vigore nella Repubblica.
3. E' facoltà dei soggetti interessati a presentare domanda di svincolo della dichiarazione di valore culturale paesaggistico.
4. La procedura di svincolo di cui al comma 3, è regolamentata mediante Decreto Delegato.

Articolo 19

(Piani Paesaggistici)

1. Lo Stato assicura che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato, conformemente ai principi di cui al Titolo I.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo d'immobili e aree di valore paesaggistico tutelati dalla legge, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
3. La tutela e la valorizzazione del paesaggio è attuata principalmente attraverso piani paesaggistici che sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio tenuto conto delle caratteristiche naturali e storiche delle aree considerate.
4. I piani paesaggistici sono strumenti d'indirizzo propedeutici alla redazione e all'approvazione dei piani attuativi sia d'iniziativa pubblica che privata e non costituiscono pianificazione attuativa. disciplinano le linee guida degli ambiti interessati.
5. I piani paesaggistici individuano ambiti specifici in relazione alla tipologia, alla rilevanza e all'integrità dei valori paesaggistici; individuano progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio indicandone anche misure incentivanti, nonché prescrivono indagini archeologiche preventive all'approvazione di piani urbanistici attuativi o ad interventi di nuova costruzione o ristrutturazione.
6. Con Decreto Delegato sono disciplinati i criteri di redazione e approvazione dei piani paesaggistici.

Art. 20

(Autorizzazione paesaggistica)

1. Nelle more di attivazione e approvazione dei piani paesaggistici, allo scopo di tutelare e conservare il paesaggio di valore culturale è istituita l'autorizzazione paesaggistica, che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico ed edilizio.
2. L'organo che rilascia l'autorizzazione paesaggistica è l'Autorità di cui all'articolo 24 in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla Legge.
3. In sede di esame per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'Autorità accerta la compatibilità paesaggistica del piano o del progetto presentato, intesa come rispetto dei valori d'integrità e autenticità riconosciuti nei contesti paesaggistici analizzati.
4. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori, progettati e non realizzati, deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
5. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare all'Autorità il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
6. La documentazione di cui al comma 6 è individuata dall'Autorità con proprio Regolamento.

Art. 21

(Interventi assoggettati all'autorizzazione paesaggistica)

1. L'autorizzazione paesaggistica di cui al comma all'art. 20 è prescritta negli ambiti dichiarati di valore culturale paesaggistico nei casi di:
 - a. demolizione e ricostruzione, ristrutturazione, sostanziale trasformazione o nuove costruzioni di edifici o manufatti in genere;
 - b. approvazione dei piani attuativi di cui alla Legge 14 dicembre 2017, n. 140, riguardanti le zone elencate all'art.18.
 - c. interventi di tinteggiatura esterna.
2. Al fine di semplificare l'attività tecnico-amministrativa, con Decreto Delegato sono disciplinate norme di armonizzazione utili al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, potendo stabilire che la medesima autorizzazione può essere resa nell'ambito di altri processi amministrativi autorizzativi

- di cui alla Legge 14 dicembre 2017, n. 140.
3. Nelle more di approvazione del Decreto Delegato dell'Autorità di cui al comma 2, l'autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata dall'Autorità contestualmente ad altri pareri previsti da altre norme di spettanza della medesima Autorità.

Art. 22

(Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

1. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 20 non è prescritta per:
 - a. gli interventi di manutenzione ordinaria, fatta eccezione per quanto definito all'art. 21 comma 1 lettera c, di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e o volumi, qualora sia stato rilasciato parere dell'Autorità conseguentemente ad altre norme;
 - b. gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agricola che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c. il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi purché previsti ed autorizzati conseguentemente ad altri obblighi normativi e qualora non alterino la morfologia esistente.

Art. 23

(Inibizione o sospensione dei lavori)

1. L'Autorità, ricorrendone i presupposti, ha facoltà di:
 - a. inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;
 - b. ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui alla lettera a), la sospensione dei lavori iniziati.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere emesso anche in assenza di dichiarazione di bene culturale paesaggistico purché sia stato riconosciuto l'interesse culturale paesaggistico e avviata la procedura di dichiarazione di valore culturale, nonché in assenza di piano paesaggistico.

TITOLO III SOGGETTI E COMPETENZE

CAPO I Autorità dei beni culturali

Art. 24

(Autorità dei Beni Culturali)

1. E' istituita l'Autorità dei Beni Culturali, cui sono attribuite competenze in materia di tutela, conservazione e valorizzazione. L'Autorità ha compiti propositivi, autorizzativi e consultivi, sia per la tutela degli aspetti storici, artistici, architettonici ed archeologici dei beni culturali, che per gli aspetti paesaggistici. Essa soprintende i processi connessi alla valorizzazione dei predetti beni culturali.
2. L'Autorità è costituita da quattro membri di alto profilo storico, scientifico, competenti nelle discipline della storia, dell'architettura e del paesaggio, dell'archeologia, dell'arte del restauro, e nella conoscenza della storia, della storia dell'arte e della realtà sammarinese, scelti per chiara fama.
3. E' membro di diritto il Direttore degli Istituti Culturali.

Art. 25

(Nomina)

1. I membri sono nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata di tre anni rieleggibili consecutivamente fino ad un massimo di nove. Spetta al Congresso di Stato, sentiti i riferimenti dei Segretari di Stato competenti, designare per la nomina i membri esperti. All'Ordine degli Ingegneri ed Architetti spetta la designazione di un membro competente nel settore del restauro architettonico e del paesaggio. Le competenze dei restanti tre membri di nomina consiliare devono ricomprendere complessivamente le discipline della storia, dell'archeologia, dell'arte, del restauro, della storia e storia dell'arte sammarinese.
2. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Grande e Generale in seno ai quattro membri designati.

3. L'Autorità può avvalersi della collaborazione del Dirigente della Pianificazione Territoriale o di altri funzionari della Pubblica Amministrazione, all'uopo dalla stessa individuati, esperti nelle discipline della storia dell'arte, della storia dell'architettura, del restauro e dell'archeologia.
4. L'Autorità potrà altresì avvalersi della consulenza di uno o più esperti, esterni o interni alla Pubblica Amministrazione, che opereranno sotto il controllo e la supervisione della medesima.
5. Con l'atto di nomina, il Consiglio Grande e Generale determina pure il compenso dei membri dell'Autorità.

Art. 26

(Competenze e compiti dell'Autorità)

1. L'Autorità è organo propositivo, autorizzativo, consultivo e ispettivo su ogni attività volta all'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione dei beni di valore culturale e culturale paesaggistico; soprintende le attività di valorizzazione dei medesimi beni.
2. I pareri o le prescrizioni dettate dall'Autorità in base ai propri compiti di tutela e soprintendenza dell'attività di valorizzazione, sono vincolanti.
3. All'Autorità compete a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. il rilascio di pareri o autorizzazioni previsti dalla legge;
 - b. il rilascio delle autorizzazioni previste dalle leggi anche in materia paesaggistica e di quella paesaggistica ai sensi dell'articolo 20;
 - c. l'approvazione dei piani paesaggistici;
 - d. la predisposizione di linee guida sulla tutela e protezione del paesaggio e sull'attività di restauro;
 - e. l'adozione di delibere e circolari interpretative ed applicative delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17 e dei Regolamenti attuativi della presente legge o previsti da altre fonti normative;
 - f. ogni attività e compito già attribuiti con legge alla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità e d'Arte;
 - g. la vigilanza e l'ispezione delle attività volte ai lavori di restauro o che genericamente interessano i beni di valore culturale e di valore culturale paesaggistico;
 - h. l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII.
 - i. la valutazione degli effetti dell'impatto sul patrimonio culturale e sul paesaggio di cui all'articolo 173 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44;
 - j. il rilascio di pareri su richiesta di ogni organo istituzionale, della Pubblica Amministrazione o di altro soggetto privato nell'ambito artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, paleontologico, archivistico e bibliografico.
 - k. la promozione di attività di ricerche, analisi con altri soggetti pubblici o privati competenti nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici allo scopo di raggiungere linee guida d'indirizzo condivise in merito alle azioni di tutela e valorizzazione.
 - l. di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico, nonché di prescrivere i colori delle facciate.
 - m. di valutare l'impatto sul patrimonio culturale previsto dall'art. 5 delle Legge 22 settembre 2009, n. 133.

Art. 27

(Sedute dell'Autorità)

1. Le sedute dell'Autorità sono valide con la presenza di tre membri, compreso il Presidente.
2. Le decisioni dell'Autorità sono adottate con votazione palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 28

(Regolamento dell'Autorità)

1. Entro 90 giorni dal suo insediamento l'Autorità adotta Regolamento al fine di definire le modalità di convocazione, di esame e di istruzione delle pratiche, nonché le modalità di funzionamento dell'organismo.

Art. 29

(Casi di decadenza)

1. Decade dall'incarico di membro dell'Autorità colui che:
 - a. non partecipa, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive dell'Autorità;
 - b. ostacoli, a giudizio di tutti i restanti membri, il regolare funzionamento dell'Autorità o con il

- proprio comportamento arrechi pregiudizio agli interessi della Pubblica Amministrazione.
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, il Presidente decade qualora ometta ripetutamente di convocare l'Autorità se legittimamente richiesto anche da un solo membro.
 3. La decadenza è dichiarata, con effetto immediato, dal Consiglio Grande e Generale entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione da parte del Presidente dell'Autorità o, nel caso di decadenza riguardante il Presidente, dalla comunicazione trasmessa dagli altri membri.
 4. I membri dimissionari o in scadenza restano in carica sino alla nomina dei successivi da parte del Consiglio Grande e Generale.

Art. 30

(Supporto tecnico-scientifico e di segreteria all'Autorità)

1. Il supporto tecnico-scientifico all'Autorità è assicurato dagli Istituti Culturali, secondo le specifiche competenze all'interno della stessa Unità e secondo una suddivisione funzionale, operata dal Dirigente, che tenga conto di quattro macro aree funzionali così individuate: archeologia, archivistica e beni librari, architettura e paesaggio, arte e musei.
2. Parimenti sono demandate agli Istituti Culturali l'attività e l'istruttoria delle pratiche di competenza dell'Autorità, nonché le funzioni di segreteria e la tenuta dell'archivio delle pratiche stesse, sotto la supervisione e secondo le disposizioni e direttive del Presidente.
3. Le funzioni di verbalizzante delle sedute sono svolte da un funzionario degli Istituti Culturali, appositamente incaricato dal Dirigente.
4. Con riferimento all'art. 7 del Decreto Delegato 12 aprile 2018, n.37, e ricorrendone la necessità ed al fine di garantire all'Autorità, il supporto tecnico-scientifico e amministrativo di cui al comma 1, 2, 3 quale garanzia dell'effettività dell'azione di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il numero e le competenze delle figure professionali degli Istituti Culturali sono, in via prioritaria, adeguatamente integrate ai compiti previsti dalla presente legge.

CAPO II

Altri soggetti pubblici e privati

Art. 31

(Professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali)

1. Ritenuto che la conoscenza e la competenza sono elementi imprescindibili per una corretta tutela e conservazione dei beni culturali, gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, modifica dei beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico sono affidati, ciascuno per le proprie specifiche competenze professionali a: architetti, ingegneri, archeologi, archivisti, bibliotecari, demo-etno-antropologi, antropologi, chimici, fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali o altri specialisti, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, che siano in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Art. 32

(Profili di competenza)

1. Ogni tipo di progetto che riguardi interventi di restauro o più genericamente di opere edilizie su un bene immobile di valore culturale o di valore culturale paesaggistico di cui al Titolo II è sempre redatto:
 - a. da un architetto con laurea magistrale a ciclo unico in architettura abilitato all'esercizio della professione di architetto secondo quanto stabilito dalla legge;
o in subordine da:
 - b. un professionista laureato in possesso di titolo di studio e abilitazione all'esercizio della professione di architetto o ingegnere, che posseda un titolo aggiuntivo di Scuola di Specializzazione o Master di Secondo Livello nell'ambito del restauro architettonico;
2. L'Ordine professionale degli Ingegneri e Architetti assicura, anche attraverso altri ordini professionali omologhi nel territorio italiano, corsi di formazione in materia di tutela e conservazione dei beni culturali.
3. L'Ordine di cui al comma 2 informa periodicamente l'Autorità circa i liberi professionisti aventi i requisiti di cui al comma 1 e certifica i loro curricula professionali.
4. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro complementari, su beni di valore culturale mobili e superfici decorate di beni architettonici, sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali aventi specifici profili di competenza.
5. I profili di competenza dei soggetti che svolgono attività complementari al restauro, di cui al comma

4, o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con apposito Decreto Delegato su parere conforme dell'Autorità.

Art. 33

(Altri profili di competenza)

1. Gli interventi edili di restauro o modifica o manutenzione di beni architettonici di valore culturale o culturale paesaggistico sono eseguiti in via esclusiva da imprese edili, artigiani restauratori di beni culturali aventi specifici profili di competenza ed operatività sui beni culturali.
2. I profili di competenza ed operatività dei soggetti che svolgono attività di cui al comma 1 e altre attività di conservazione dei beni culturali architettonici sono definiti con apposito Decreto Delegato su parere conforme dell'Autorità.
3. Le Aziende Autonome di Stato o altri Enti o Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione o gli stessi Istituti Culturali, nelle more dell'approvazione del Decreto Delegato di cui al comma 2, sono tenuti a privilegiare, nell'affidamento di opere edili di restauro o modifica o manutenzione o dei beni culturali, imprese che abbiano a proprio carico una specifica esperienza nell'ambito del restauro.
4. Nelle more di approvazione del Decreto Delegato di cui all'art. 32, comma 5, i medesimi criteri previsti al comma 3 si applicano per l'affidamento di opere complementari, di restauri in ambito artistico e di attività nell'ambito archeologico.

Art. 34

(Formazione permanente e Scuola Superiore di Restauro)

1. Il Dipartimento Cultura, il Dipartimento Territorio e Ambiente, l'Azienda Autonoma di Stato per i lavori Pubblici con il concorso della Direzione Generale della Funzione Pubblica sono tenuti a predisporre piani biennali di corsi per la formazione permanente dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e del settore pubblico allargato, soggetti titolati a operare sui beni culturali ai sensi dell'art. 31 comma 1.
2. I corsi di cui al comma 1 sono estesi ai soggetti privati interessati, mediante accordi o convenzioni con le associazioni di categoria o con gli Ordini professionali.
3. La Segreteria di Stato per la Cultura e la Segreteria di Stato per il Territorio con la collaborazione dell'Università e o del Dipartimento Studi Storici, concorrono all'analisi e alla predisposizione di un piano di fattibilità per la creazione di una Scuola Superiore di Restauro a carattere multidisciplinare, all'interno di un unico organismo in cui si svolgano contemporaneamente la ricerca, la formazione e l'attività sistematica e continua di restauro e di sperimentazione.
4. La scuola di cui al comma 3 deve contenere piani di valorizzazione della tradizione artigianale dell'identità sammarinese.

CAPO IV

TUTELA PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

Capo I

Definizioni

Art. 35

(Conservazione)

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni che vi fanno parte.
2. La conservazione è ogni attività svolta con lo scopo di mantenere l'integrità, l'identità e l'efficienza funzionale di un bene di valore culturale, in maniera coerente, programmata e coordinata; si compie attraverso:
 - a. lo studio, inteso come conoscenza approfondita del bene;
 - b. la prevenzione, intesa come limitazione delle situazioni di rischio connesse al bene nel suo contesto;
 - c. la manutenzione, intesa come intervento finalizzato al controllo delle condizioni del bene per mantenerlo nel tempo;
 - d. il restauro, inteso come intervento diretto sul bene per recuperarne l'integrità materiale.

Art. 36

(Prevenzione)

1. Per prevenzione s'intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio

connesse al bene di valore culturale nel suo contesto.

Art. 37
(Manutenzione)

1. Per manutenzione s'intende il complesso delle attività e degli interventi semplici destinati al controllo delle condizioni del bene di valore culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene stesso e delle sue parti.

Art. 38
(Restauro)

1. Per restauro s'intende l'intervento diretto sul bene di valore culturale attraverso un complesso di operazioni, adeguatamente garantite da un progetto, finalizzato al mantenimento dell'autenticità e dell'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali mediante l'imperativo del minimo intervento.
2. L'Autorità definisce linee guida per il restauro, volte a conformare le definizioni ed i caratteri già previsti in altre norme con quanto atteso al comma 1.
3. L'Autorità definisce, anche con la collaborazione dell'Università e degli istituti di ricerca competenti, linee d'indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli d'intervento in materia di restauro e conservazione dei beni culturali.
4. Ai sensi del comma 1, in sede di esame delle proposte di restauro o di ogni altro intervento sui beni immobili e paesaggistici di valore culturale, l'Autorità può ordinare prescrizioni, anche in deroga con la disciplina edilizia e urbanistica vigente, al fine di garantire la conservazione e protezione del bene esaminato.

Capo II
Tipi d'intervento

Art. 39
(Interventi vietati)

1. I beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Sui beni di valore culturale è fatto divieto in particolare di:
 - a. eseguire lavori, costruzioni e opere di qualsiasi genere e natura sul ciglio del Monte Titano fino ad una distanza minore di venti metri orizzontali dal ciglio stesso, fatto salvo gli interventi relativi ai restauri, di assestamento e di rimboschimento.
 - b. eseguire lavori, costruzioni di qualsiasi genere che non siano stati regolamentati e o autorizzati dai competenti organi;
 - c. eseguire interventi o restauri senza aver acquisito, a seconda dei casi, il parere o l'autorizzazione dell'Autorità;
 - d. smembrare archivi pubblici e archivi privati;
 - e. smembrare raccolte librerie e documentarie;
3. È vietato, altresì, senza l'autorizzazione dell'Autorità, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

Art. 40
(Interventi soggetti ad autorizzazione)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 21, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità i seguenti interventi sui beni di valore culturale, e precisamente:
 - a. ogni intervento edilizio, compresa la manutenzione, salvo quanto previsto all'articolo 22;
 - b. la rimozione o la demolizione, sia parziale che totale, anche con successiva ricostituzione o ricostruzione;
 - c. ogni tipo di restauro;
 - d. lo spostamento, anche temporaneo di oggetti o opere artistiche da un luogo ad un altro, salvo quanto previsto al comma 2.
 - e. lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 - f. il trasferimento di proprietà di complessi organici di documentazione di archivi pubblici o privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 10. Sono fatte salve le specifiche discipline dettate dalle leggi, in materia di tutela delle opere dell'arte, in

- conformità a quanto previsto all'articolo 60.
2. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli Enti ed Istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione all'Autorità.
 3. L'autorizzazione dell'Autorità è effettuata in conformità a un progetto e può contenere prescrizioni; se considerato sufficiente, è effettuata su una descrizione tecnica dell'intervento, presentato dal richiedente. Qualora i lavori riguardino beni immobili e il loro inizio non avvenga entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità può dettare nuove prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date, in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
 4. Lo spostamento di beni di valore culturale è preventivamente richiesto all'Autorità, che, entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danni dal trasporto. L'Autorità, mediante un proprio Regolamento, definisce le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione ed i criteri utilizzati per il loro esame.

Art. 41

(Scarto documenti)

1. A modifica di quanto disposto dall'art. 11 della Legge 11 maggio 2012 n. 50, lo scarto dei documenti degli archivi della Pubblica Amministrazione e del Settore pubblico allargato nonché degli archivi privati, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità, su proposta della Direzione degli Istituti Culturali.

Art. 42

(Procedimento di autorizzazione per interventi di carattere edilizio)

1. Le autorizzazioni previste relative a interventi su beni immobili di valore culturale o di valore culturale paesaggistico di iniziativa privata e pubblica è rilasciata dall'Autorità entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Qualora l'Autorità chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'Autorità ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque per non più di novanta giorni.

Art. 43

(Situazioni di urgenza)

1. In caso di assoluta urgenza, possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione all'Autorità alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Art. 44

(Misure cautelari e preventive)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43 per le situazioni di urgenza, l'Autorità ordina la sospensione di interventi iniziati sui beni di valore culturale, in difformità o in mancanza dell'autorizzazione.
2. All'Autorità spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione d'interventi o prescrivere interventi conservativi su beni culturali, anche quando per essi non sia ancora intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 9 e 16, ma sia stato avviato il relativo procedimento.

Art. 45

(Obblighi conservativi)

1. Lo Stato, gli Enti pubblici e ogni altro Ente ed Istituzione pubblica, o comunque partecipata dallo Stato o da un Ente pubblico, hanno l'obbligo di garantire la protezione, la conservazione e la sicurezza dei beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico di loro appartenenza, detenzione, possesso o gestione; parimenti, i privati proprietari, possessori o detentori di beni di valore culturale, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a garantirne la conservazione.
2. I soggetti pubblici o partecipati da un soggetto pubblico, che hanno in gestione diretta beni di valore culturale, sono responsabili civilmente e penalmente della mancata o inadeguata protezione e conservazione.
3. I soggetti indicati al comma 1, ivi compresi gli enti ecclesiastici, preservano i beni di valore culturale di loro appartenenza, nel luogo di loro destinazione e nel modo indicato dall'Autorità.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti che si riferiscono agli affari esauriti da oltre vent'anni ed istituiti in sezioni separate. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti deve essere inviata all'Autorità. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 9.

Art. 46

(Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti)

1. Ai fini conservativi di cui all'articolo 45 l'Autorità redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire sui beni di valore culturale o sottoposti al procedimento di dichiarazione del valore culturale.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Qualora non ritenga urgente l'esecuzione diretta degli interventi, l'Autorità assegna al proprietario, possessore o detentore, un termine per la presentazione del progetto delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dall'Autorità con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili, il progetto presentato è trasmesso dall'Autorità all'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia, per le eventuali autorizzazioni di competenza da rilasciarsi entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni dell'Autorità nel termine da essa fissato, ovvero se il progetto presentato è respinto, l'Autorità procede con la predisposizione del progetto.
6. In caso di urgenza, l'Autorità può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
7. Gli oneri per gli interventi conservativi su beni di valore culturale sono a carico del proprietario, possessore o detentore.
8. Nel caso di intervento diretto da parte dell'Autorità, tutti i costi necessari per gli interventi conservativi imposti e non eseguiti dal proprietario, possessore o detentore del bene o nel caso di interventi conservativi di urgenza, sono anticipati dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, con diritto di rivalersi nei confronti del soggetto tenuto all'adempimento. Annualmente, l'Azienda Autonoma per i Lavori Pubblici assicura un congruo capitolo di bilancio allo scopo di consentire gli interventi d'urgenza di cui al presente comma.

Capo III

Scavi archeologici

Art. 47

(Scavi archeologici)

1. Lo Stato per il tramite degli Istituti Culturali, Sezione Archeologia, dà esecuzione a scavi per interventi archeologici in qualunque punto del territorio.
2. L'intenzione di effettuare gli scavi è comunicato al proprietario del terreno interessato agli stessi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o strumento digitale equivalente. Per le procedure di occupazione temporanea si applicano le disposizioni previste dalla Legge 14 dicembre 2017, n. 140.
3. Al proprietario del fondo è riconosciuto un compenso per il mancato lucro ovvero per il mancato raccolto, calcolato per il tempo effettivo d'occupazione e stabilito dalla Commissione per la determinazione delle indennità d'esproprio prevista all'art. 20 della succitata Legge 14 dicembre 2017, n. 140.
4. I ritrovamenti appartengono all'Ecc.ma Camera; al proprietario è riconosciuto un ottavo del loro valore calcolato da un collegio peritale.
5. Il collegio peritale è composto da tre periti. Due di essi sono nominati rispettivamente dal Congresso di Stato su proposta dell'Autorità, mentre il terzo è nominato dalla proprietà del fondo.
6. I costi relativi al collegio peritale sono a carico della Pubblica Amministrazione.
7. In fase di pianificazione attuativa o di redazione dei piani paesaggistici di cui all'art. 19 previo parere degli Istituti Culturali, Sezione Archeologica, l'Autorità può prescrivere l'obbligo di effettuare scavi preventivi nelle aree d'interesse individuate.

Art. 48

(Esproprio aree di rilevanza archeologica)

1. Qualora l'area oggetto di scavi o di scoperte archeologiche sia ritenuta di alta rilevanza culturale in riferimento alla sua tutela e valorizzazione, può essere espropriata.
2. Per le procedure di pubblica utilità si seguono le norme sull'espropriazione di cui alla Legge 14 dicembre 2017, n. 140, previa dichiarazione di valore culturale, che può essere resa dal Consiglio Grande e Generale contestualmente alla deliberazione di pubblica utilità.
3. Per la determinazione dell'indennizzo di esproprio del fondo non si tiene conto del presunto valore dei rinvenimenti d'interesse archeologico o di quanto si ritiene rinvenire. In riferimento a ciò nessun compenso è dovuto alla proprietà del fondo.

Art. 49

(Autorizzazione scavi archeologici)

1. L'Autorità, sentito il parere degli Istituti Culturali, Sezione Archeologia, può concedere a enti o a privati, mediante accordo scritto, licenza di eseguire ricerche archeologiche, purché essi si sottopongano alla vigilanza della Sezione medesima e osservino tutte le norme, imposte nell'interesse della scienza e della conoscenza.
2. Detta autorizzazione può essere concessa anche per scavi su proprietà dell'Ecc.ma Camera.
3. Per le attività di cui al comma 1 è concordato con il concessionario di cui al comma 1, l'eventuale compenso per le spese sostenute.
4. In nessun caso i ritrovamenti possono essere oggetto di conguaglio delle spese sostenute dal concessionario.
5. L'accordo di cui al comma 1 contiene termini, condizioni dei lavori e prescrizioni di scavo archeologico ed eventuali rimborsi per la loro esecuzione.
6. La concessione degli scavi è immediatamente ritirata ove il concessionario non osservi gli accordi pattuiti.

Art. 50

(Ritrovamenti fortuiti)

1. Qualora si faccia scoperta fortuita di oggetti di scavo o resti monumentali, lo scopritore o il detentore di essi, deve darne immediata denuncia all'Autorità e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a che siano visitati dall'Autorità e dagli Istituti Culturali, Sezione Archeologia o da funzionari all'uopo incaricati.
2. Il termine di cui al comma 1 è di 48 ore. Detta segnalazione può essere assolta sporgendo regolare denuncia di ritrovamento presso le autorità di polizia.
3. Nel caso in cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, lo scopritore potrà rimuovere le cose trovate per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita dei soggetti di cui al comma 1.
4. Gli Istituti Culturali, Sezione Archeologia, entro venti giorni dalla denuncia delle cose scoperte fortuitamente provvedono, previo sopralluogo, a inviare formale relazione all'Autorità, che a sua volta riferisce in forma scritta al Dipartimento Cultura e alla Segreteria di Stato con delega alla Cultura.
5. In merito al compenso delle cose trovate o all'eventuale esproprio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47.

Capo IV

Custodia e comodato

Art. 51

(Custodia coattiva)

1. L'Autorità ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici Istituti i beni mobili di valore culturale al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione.
2. Nel caso i beni non siano sottoposti ancora al procedimento di dichiarazione del valore culturale, qualora ricorrano condizioni che ne minaccino la sicurezza e l'integrità, l'Autorità può predisporre azioni mirate alla loro salvaguardia.

Art. 52

(Comodato e deposito di beni culturali)

1. Gli Istituti Culturali possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo parere dell'Autorità, beni mobili di valore culturale di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni

delle collezioni pubbliche, al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività. Il comodato non può avere durata inferiore a un anno e s'intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.

2. Il Direttore degli Istituti Culturali adotta ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese trovano imputazione sul pertinente capitolo di bilancio dello Stato.
3. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico dell'Ecc.ma Camera.
4. Il Direttore degli Istituti Culturali può ricevere altresì in deposito, previo parere dell'Autorità, beni culturali appartenenti ad enti. Le spese di conservazione e custodia specificatamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico dell'Ecc.ma Camera, in ragione del particolare pregio dei beni o in ragione di particolari oneri di conservazione.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Art. 53

(Autorizzazione per mostre ed esposizioni)

1. È soggetto ad autorizzazione dell'Autorità il prestito, a soggetti terzi, sia pubblici che privati, per mostre ed esposizioni, dei beni di valore culturale di proprietà dello Stato.
2. La richiesta è presentata all'Autorità almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione, con l'indicazione delle finalità del progetto espositivo, dei soggetti coinvolti nell'iniziativa e del responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di tutela e conservazione dei beni, e delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantire l'integrità del bene. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con Regolamento dell'Autorità.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato alla stipulazione, da parte del richiedente, di idonea polizza assicurativa sui beni. Il valore da assicurare è valutato congruo dall'Autorità in relazione al pregio del bene e alle misure di protezione necessarie a garantirne la salvaguardia.
5. Lo Stato può acquisire temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, a titolo gratuito, la disponibilità di beni di valore culturale appartenenti a soggetti terzi, allo scopo di mostre e esposizioni, a beneficio della pubblica fruizione.

TITOLO V

ALIENAZIONE, USCITA TEMPORANEA E COMMERCIO

Capo I

Alienazione Beni culturali

Articolo 54

(Beni culturali dell'Ecc.ma Camera)

1. I beni di valore culturale e di valore culturale paesaggistico appartenenti all'Ecc.ma Camera, sono beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 78 della Legge 18 febbraio 1998, n. 30.
2. I beni di cui al comma 1 sono inalienabili, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge.
3. Di norma sono altresì inalienabili i beni di valore culturale appartenenti agli Enti ecclesiastici o ad altri Enti morali riconosciuti, fatta eccezione per diverso parere dell'Autorità a riguardo dell'alienazione, ossia che dalla stessa non ne derivi danno alla conservazione o non ne sia compromesso il godimento da parte della cittadinanza. E' comunque fatto salvo il diritto di prelazione dell'Ecc.ma Camera, in inosservanza del quale i beni venduti o trasferiti a qualsiasi titolo sono nulli.
4. Ricorrendone le ipotesi previste dalle leggi, qualora il Congresso di Stato intenda proporre al Consiglio Grande e Generale la vendita di beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico appartenente all'Ecc.ma Camera, è tenuto ad acquisire preventivamente il parere vincolante dell'Autorità.
5. Sono in assoluto inalienabili e indisponibili i beni di valore culturale di proprietà dell'Ecc.ma Camera che siano monumenti e o Sedi istituzionali di indiscussa rappresentatività dell'identità della Repubblica.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5 è d'obbligo inserire nel catalogo previsto all'articolo 13 la predetta

caratterizzazione.

Art. 55

(Disposizione sulla alienazione di beni culturali di proprietà privata)

1. Chiunque sia proprietario o per semplice titolo di possesso di beni di valore culturale di cui al Titolo II Capo I non può trasmetterne la proprietà o dismetterne il possesso senza farne denuncia all'Autorità.
2. I beni venduti o trasferiti a qualsiasi titolo in inosservanza dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'Ecc.ma Camera sono nulli.

Art. 56

(Diritto di prelazione)

1. L'Ecc.ma Camera, nei casi di alienazione di beni di valore culturale nella fattispecie prevista all'articolo 55 comma 1 ha facoltà di acquistare in via di prelazione, attraverso il Congresso di Stato, i beni alienati a titolo oneroso o conferiti in società, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
2. Il diritto di prelazione dell'Ecc.ma Camera non sussiste nei casi di beni caduti in successione legittima o nel caso di anticipazione di eredità o di divisione di beni ereditari, purché ciò non arrechi pregiudizio alla tutela e protezione del bene culturale. In riferimento a ciò è competenza dell'Autorità la conseguente valutazione.
3. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato dall'Autorità che, nel caso di beni immobili si avvale dell'Ufficio Tecnico del Catasto e in casi di particolari beni mobili, ossia quando trattasi di beni di valore culturale mobili di particolare complessità artistica e storica, di un collegio peritale; al contrario in via ordinaria degli Istituti Culturali.
4. Il collegio peritale è composto da tre periti. Due di essi sono nominati dal Congresso di Stato su proposta dell'Autorità, mentre il terzo è nominato dall'alienante. I costi relativi al collegio peritale sono a carico della Pubblica Amministrazione.
5. In tutti i casi, il prezzo dichiarato per l'esercizio di prelazione dovrà essere sottoposto a riferimento all'Ufficio Tecnico del Catasto, qualora trattasi di beni culturali immobili, e agli Istituti culturali per i beni culturali mobili, restando in capo all'Autorità il parere circa il valore culturale del bene oggetto di alienazione.

Art. 57

(Denuncia di trasferimento)

1. Al fine di consentire l'esercizio di prelazione da parte dell'Ecc.ma Camera, gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo la proprietà di un bene di valore culturale sono denunciati all'Autorità:
 - a. dall'alienante, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
 - b. dall'acquirente, in caso di acquisto avvenuto nell'ambito di procedura di vendita forzata o fallimentare o in forza di sentenza, anche non definitiva.
2. La denuncia all'Autorità contiene:
 - a. i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
 - b. i dati identificativi dei beni ed una loro descrizione dettagliata;
 - c. l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
 - d. l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento, ivi compreso il valore del bene.
3. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 2 o con indicazioni incomplete o imprecise.
4. Spetta all'erede di beni di valore culturale o culturale paesaggistico di comunicare all'Autorità ai soli fini conoscitivi gli estremi di cui al comma 2.
5. Con riferimento al principio di semplificazione della procedura amministrativa prevista, l'Autorità emette circolare esemplificativa circa la corretta presentazione di denuncia di trasferimento.

Art. 58

(Procedimento per la prelazione)

1. L'Autorità, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione e una volta formulato il parere nel termine di dieci giorni lavorativi, ne dà immediata comunicazione alla Segreteria di Stato con delega

alla Cultura qualora trattasi di beni culturali mobili, alla Segreteria di Stato con delega al Territorio nei casi di beni culturali immobili.

2. Le Segreterie di Stato competenti, ai sensi del comma 1, nel termine di venti giorni dal ricevimento del parere dell'Autorità, formulano al Congresso di Stato una proposta motivata di prelazione, indicando le specifiche finalità di tutela e valorizzazione culturale del bene stabilite dall'Autorità, oppure di rinuncia alla prelazione.
3. Il Congresso di Stato delibera in merito alla prelazione nella prima seduta utile successiva alla ricezione della proposta di cui al comma 2.
4. In ogni caso, che sia negativo o positivo, il Congresso di Stato è tenuto a notificare il provvedimento all'alienante o all'acquirente entro il termine di 15 giorni.

Art. 59

(Acquisto di beni culturali da parte dello Stato)

1. L'acquisto di beni d'interesse storico, artistico, architettonico o etnoantropologico da parte dello Stato per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di valore culturale, è soggetto a parere obbligatorio da parte dell'Autorità.
2. L'Autorità è tenuta a esprimere un giudizio sulla qualità del bene proposto sotto il profilo del valore culturale nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Capo II

Uscita temporanea

Art. 60

(Uscita temporanea del bene dal territorio della Repubblica)

1. L'Autorità autorizza l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni mobili di valore culturale di proprietà dello Stato e degli Enti Ecclesiastici nei seguenti casi:
 - a. per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che siano garantite l'integrità e la sicurezza dei beni.
 - b. per essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
 - c. per attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a due anni, rinnovabili una sola volta.
2. Non possono comunque uscire:
 - a. i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
 - b. i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica raccolta;
 - c. la sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta alle procedure previste all'articolo 53.

Art. 61

(Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali)

1. Gli Istituti Culturali possono consentire la riproduzione, nonché l'uso strumentale e precario dei beni di valore culturale che abbia in consegna l'Ecc.ma Camera, secondo loro apposito regolamento. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e di quelle in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Autorità, i calchi da copie degli originali già esistenti, nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con Regolamento dell'Autorità.

Capo III

Circolazione opere artistiche

Art. 62

(Forme semplificate per la circolazione, vendita e la produzione dei beni artistici)

1. Al fine d'incentivare interventi volti alla promozione della cultura attraverso la circolazione e la produzione di beni artistici, sono consentite, con apposita normativa, forme semplificate per il commercio delle opere dell'arte purché non rientrino tra i beni di valore culturale ai sensi dell'articolo

- 9.
2. La disciplina speciale, ferma restando la competenza della dichiarazione di valore culturale come attribuita dalla presente Legge, viene applicata ai beni culturali dell'arte e precisamente:
- b. alle opere pittoriche, i disegni e le incisioni;
 - c. alle opere fotografiche, di computer o video arte;
 - d. alle realizzazioni tessili, gli arazzi e i ricami;
 - e. alle opere scultoree o di arte plastica con carattere di mobilità;
 - f. agli oggetti d'antichità o oggetti antichi da collezione ad esclusione di francobolli e monete;
 - g. alle collezioni librerie, documentali e scientifiche.
- I predetti beni sono assoggettati ad apposita e specifica legge che ne disciplini la produzione, circolazione, commercio, conservazione e valorizzazione.

TITOLO VI PRINCIPI DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 63 (Istituti e luoghi della cultura)

1. Ai fini della presente Legge sono considerati istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
 - a. «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
 - b. «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
 - c. «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
 - d. «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
 - e. «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
 - f. «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, un'autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale.

Art. 64 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

1. Il Congresso di Stato attraverso la Segreteria di Stato per la Cultura, la Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente e la Segreteria di Stato per il Turismo e gli Istituti Culturali, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, di cui all'articolo 63 preposti alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla presente legge.
2. La fruizione dei beni pubblici di valore culturale e di valore culturale paesaggistico, al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 65, è assicurata, secondo le disposizioni del presente titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati e con le inderogabili esigenze di tutela e conservazione del bene.
3. Ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità e la custodia.

Articolo 65 (Fruizione di beni culturali di proprietà privata)

1. Possono essere assoggettati a visita o utilizzate da parte del pubblico per scopi culturali:
 - a. i beni immobili di valore culturale e beni culturali paesaggistici di proprietà privata qualora sia intervenuta dichiarazione di valore culturale;
 - b. le collezioni private dichiarate ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 66 (Accessibilità del pubblico ai beni culturali oggetto d'interventi conservativi)

1. Sono consentiti contributi in conto interessi dello Stato per opere di restauro di particolare importanza e rilevanza estetica sui beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico.
2. Le modalità tecnico-amministrative sono disciplinate con Decreto Delegato.
3. Lo Stato può provvedere direttamente alle opere di restauro attraverso l'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici e o il Centro di Restauro degli Istituti Culturali fissandone le modalità con Decreto Delegato.
4. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra la Segreteria di Stato per la Cultura, la Segreteria di Stato per il Territorio e la Segreteria di Stato per il Turismo ed i singoli proprietari.
5. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

Art. 67

(Promozione di attività di studio e ricerca e diffusione nelle scuole)

1. La Segreteria di Stato con delega alla Cultura, Dipartimento Istruzione, Dipartimento Turismo e Cultura e gli Istituti culturali, anche con il concorso dell'Università o degli Istituti scolastici e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. I responsabili degli Istituti Scolastici con il concorso dei soggetti di cui al comma 1 o unitamente agli Istituti Culturali, promuovono ricerche, laboratori per l'attuazione di progetti formativi degli alunni, percorsi di aggiornamento del personale docente di ogni ordine e grado di scuola allo scopo conoscitivo del patrimonio culturale, in ragione di specifici percorsi didattici.

Art. 68

(Sostegno di beni di valore culturale)

1. E' consentita, conformemente al Decreto Delegato 24 febbraio 2016, n.19 e al Regolamento 18 maggio 2016, n. 9 e sue successive modifiche e integrazioni, il sostegno finanziario esterno allo Stato allo scopo di eseguire interventi di restauro volti all'esercizio di tutela, conservazione e valorizzazione di beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico.
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Segreteria di Stato per la Cultura, la Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente, i Dipartimenti Turismo e Cultura, con il concorso della Segreteria di Stato per le Finanze possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli d'intesa con fondazioni bancarie, che in base a proprio statuto perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare le attività di valorizzazione e garantire una maggiore disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio dello Stato.
3. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative e penali previste al Titolo VIII, sono destinate al restauro, conservazione, protezione o ad ogni altro intervento ritenuto prioritario, di tutela dei beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico. Per adeguare lo stanziamento in uscita sui pertinenti capitoli di Bilancio, va fatto ricorso all'applicazione dell'articolo 28 del Decreto 24 aprile 2003 n.53, Regolamento di Contabilità.

**TITOLO VII
CONTROLLO, VIGILANZA E ISPEZIONE**

Art. 69

(Nucleo Specializzato beni culturali)

1. Fermo restando quanto disposto dalla Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modifiche e integrazioni, con apposita normativa è prevista l'istituzione di un Nucleo Specializzato Beni Culturali con il compito di curare l'osservanza delle norme poste a tutela dei beni culturali, nonché di prevenire frodi, illeciti e contraffazioni; il Nucleo Specializzato collabora con l'Autorità per i compiti di controllo e vigilanza previsti dalla presente legge e con gli organismi di Polizia internazionali o di Paesi terzi fornendo analisi, informazioni e supporto operativo.

Art. 70

(Controllo e Vigilanza)

1. Il controllo e la vigilanza sui beni di valore culturale e di valore culturale paesaggistico, nonché su quelli per i quali sia stato attivato il procedimento di verifica di valore culturale, compete all'Autorità che si avvale del Nucleo Specializzato beni culturali di cui all'art. 69, delle professionalità specializzate o individuate all'interno degli Istituti Culturali ai sensi dell'articolo 30, dell'Unità Organizzativa con funzioni di Ispettorato di Controllo del Territorio e del Corpo della Polizia Civile.

Art. 71

(Ispezione)

1. L'Autorità può procedere in ogni tempo ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico.
2. La medesima possibilità prevista al comma 1 è consentita per le ispezioni dei cantieri o lavori di restauro relativi ai beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico.
3. Con Regolamento, l'Autorità definisce le modalità procedurali dell'attività di ispezione.

TITOLO VIII

SANZIONI

Capo I

Sanzioni Amministrative

Art. 72

(Sanzioni per interventi vietati sui beni di valore culturale)

1. L'Autorità, qualora accerti le violazioni di cui all'articolo 39, dispone se possibile, l'immediata sospensione dei lavori, notificandola al proprietario e all'esecutore dell'intervento vietato, alla Direzione degli Istituti culturali e allo Sportello unico per l'edilizia se trattasi di bene immobile ed applica una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 100.000,00 tenuto conto del tipo di bene di valore culturale oggetto dell'intervento vietato e della natura ed entità del danno arrecato, nonché dell'irrimediabilità dello stesso.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della sanzione.
3. Qualora il bene abbia goduto di prestiti, finanziamenti o contributi dello Stato, a qualunque titolo concessi, l'Ecc.ma Camera ha diritto all'integrale restituzione.

Art. 73

(Sanzioni per scavi non autorizzati)

1. Qualora l'Autorità, a seguito di sopralluogo, accerti scavi archeologici non autorizzati, applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 50.000,00.
2. La sanzione è applicata dall'Autorità ai soggetti responsabili di scavi archeologici non autorizzati e al proprietario del fondo i quali sono tenuti in solido al pagamento della somma.

Art. 74

(Sanzioni per sottrazione o esportazione illegale)

1. Qualora per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni di cui al Titolo V, l'Autorità accerti che il bene di valore culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, una somma pari al valore del bene maggiorata del venti per cento.
2. Il valore del bene è determinato da un Collegio di tre membri nominati rispettivamente dall'Autorità, dal Congresso di Stato e dall'obbligato al pagamento della sanzione, sul quale gravano altresì le spese peritali.

Art. 75

(Violazioni in materia di affissione)

1. La collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione o in mancanza delle disposizioni impartite dall'Autorità in materia di tutela e conservazione dei beni di valore culturale, è soggetta alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 10.000,00 da comminarsi dall'Autorità, in proporzione alle dimensioni del cartello o altro mezzo pubblicitario affisso.
2. Qualora sia accertato un danno, si applica in aggiunta una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 72.

Articolo 76

(Sanzioni per violazioni su beni di valore culturale paesaggistico)

1. Qualora l'Autorità accerti violazioni sui beni di valore culturale paesaggistico nei casi di:
 - a. lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - b. di impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;applica una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 100.000,00 tenuto conto del tipo di bene oggetto dell'intervento e della natura ed entità del danno arrecato, nonché delle irrimediabilità del danno.

Capo II **Sanzioni penali**

Art. 77

(Punibilità per interventi non autorizzati su beni di valore culturale)

1. E' punito con la prigionia di II° grado e con la multa a "lire" da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 100.000,00:
 - a. chiunque volontariamente e senza autorizzazione, demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere non autorizzate su di un bene di valore culturale;
 - b. chiunque, su di un bene di valore culturale e senza l'autorizzazione dell'Autorità, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni ed altri ornamenti di edifici e stanze, esposti o non alla pubblica vista.
2. Soggiace alla prigionia di I° grado e alla multa a "lire" da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 20.000,00 chiunque omette di dare immediata comunicazione all'Autorità di interventi provvisori sul bene di valore culturale aventi carattere di assoluta urgenza ovvero non invia nel tempo più breve possibile, i progetti dei lavori eseguiti al medesimo scopo, al fine della loro autorizzazione;
3. Le stesse pene previste al comma 2, si applicano in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 44.

Art. 78

(Uso illecito)

1. E' punito con la prigionia di I° grado e con la multa a "lire" da un minimo di € 1000,00 a un massimo di € 40.000,00, chiunque destina o utilizza un bene di valore culturale in modo incompatibile con il carattere storico od artistico dello stesso o comunque pregiudizievole per la sua conservazione o integrità.

Art. 79

(Collocazione e rimozione illecita)

1. Alla pena della prigionia di I° grado e alla multa a "lire" da un minimo € 1000,00 a un massimo di € 40.000,00, soggiace il proprietario, possessore o detentore del bene di valore culturale che omette di dare notizia all'Autorità dello spostamento di detto bene per mutamento di sede o dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla medesima Autorità affinché il bene medesimo non subisca danno dal trasporto, ovvero omette di fissare il bene culturale al luogo di propria destinazione e nel modo indicato dall'Autorità.

Art. 80

(Violazioni in materia di atti traslativi della proprietà)

1. E' punito con la prigionia di II° grado e con la multa a lire da un minimo di € 10.000,00 a un massimo di € 200.000,00 chiunque, senza la prescritta autorizzazione, compie atti dispositivi di trasferimento della proprietà o del possesso del bene di valore culturale, anche simulati, al fine di sottrarlo alle disposizioni normative, ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o ai provvedimenti amministrativi posti per la tutela e conservazione del bene medesimo.
2. La pena della prigionia è aumentata di un grado quando, per effetto delle condotte criminose di cui al comma 1, il bene non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio della Repubblica.

Art. 81

(Violazioni in materia di ricerche archeologiche)

1. E' punito con l'arresto di II° grado e con la multa a "lire" da un minimo di € 5000,00 ad un massimo di euro 50.000,00:
 - a. chiunque, senza concessione o autorizzazione, esegue ricerche archeologiche o, in genere,

- opere per il ritrovamento delle cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
- b. chiunque, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 54, comma 1, le cose rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Art. 82

(Impossessamento illecito di bene di valore culturale appartenente allo Stato)

1. Chiunque, senza averne titolo, s'impadronisce con l'intento di appropriarsene, di un bene di valore culturale appartenente allo Stato o ad un Ente pubblico o ad un Ente ecclesiastico, è punito con la prigionia di III° grado e con la multa a "lire" da un minimo di € 20.000,00 a € 100.000,00.
2. La pena della prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 47 o da un dipendente pubblico o da pubblico ufficiale.

Art. 83

(Uscita o esportazione illecita di un bene culturale)

1. Chiunque trasferisce all'estero un bene di valore culturale senza l'apposita autorizzazione della Autorità, o un bene culturale di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico sottoposto al procedimento di verifica del valore culturale, è punito con la prigionia di III° grado e con la multa a "lire" da un minimo di € 20.000,00 a € 100.000,00.
2. Alla pena della prigionia di II° grado e alla multa a "lire" da un minimo di € 5.000,00 a € 20.000,00 soggiace chiunque non faccia rientrare in territorio, alla scadenza del termine, il bene di valore culturale per il quale sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea.

Art. 84

(Collaborazione per il recupero e il ritrovamento del bene di valore culturale)

1. La pena della prigionia applicabile per i reati previsti agli articoli 81, 82 e 83 è diminuita di un grado qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva, o comunque di notevole rilevanza, per il recupero o il ritrovamento dei beni illecitamente sottratti e o trasferiti all'estero.

Art. 85

(Contraffazione di un bene culturale)

1. E' punito con la prigionia di III° grado e con la multa a "lire" da un minimo di € 20.000,00 a € 100.000,00.
 - a. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce falsificandolo un bene di valore culturale;
 - b. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
 - c. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
 - d. chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Sono fatte salve le sanzioni di legge previste per la violazione dei diritti d'autore.

Art. 86

(Casi di esclusione di reato)

1. Non ricade nella disposizione prevista dall'articolo 85, colui che riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di beni e di opere indicate nel succitato articolo, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita.

Art. 87

(Inosservanza dei provvedimenti amministrativi)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto di 1° grado o con la multa a "lire" da un minimo di € 1.000,00 a € 10.000,00 chiunque non ottempera ad un ordine legittimamente impartito dall'Autorità dei Beni Culturali.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

(Copertura finanziaria)

1. Fino all'istituzione di appositi capitoli nel Bilancio Previsionale dello Stato 2020, da denominarsi "Fondo di dotazione per la tutela, protezione e conservazione dei Beni culturali", il finanziamento degli interventi di tutela, protezione e conservazione del patrimonio culturale, come regolati dalla presente legge, trovano copertura nel Bilancio dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e dell'Azienda dei Servizi Pubblici per gli interventi su beni culturali immobili, mentre sul Bilancio dello Stato per i beni mobili. I costi necessari ad assicurare una piena operatività dell'Autorità trovano anch'essi per il 2019 copertura sui pertinenti capitoli del Dipartimento Turismo e Cultura, Dipartimento Territorio e Ambiente e quelli degli Istituti Culturali.

Art. 89

(Disposizioni transitorie)

1. La Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte esercita tutti i compiti e le funzioni attribuite dalla presente legge all'Autorità dei Beni culturali, fino alla nomina dei componenti di quest'ultima. A decorrere dalla nomina dell'Autorità, la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte decade automaticamente dalle sue funzioni e si intende abrogata.
2. In via eccezionale, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è riconosciuto ai membri della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte, e fino alla nomina dell'Autorità, un compenso determinato dal Congresso di Stato. Qualora i membri siano dipendenti pubblici o pensionati il compenso è ridotto della metà.
3. In via transitoria costituisce titolo equivalente ai titoli aggiuntivi di specializzazione previsti all'art. 32 comma 1, lettera b, l'esperienza professionale effettuata in opere di restauro o interventi su beni storico architettonici già realizzati all'entrata in vigore della presente legge. Tale esperienza è attestabile attraverso il curriculum professionale validato dall'Ordine degli Ingegneri e Architetti.

Art. 90

(Disposizioni finali)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare decreti delegati o regolamenti, al fine di prevedere disposizioni meramente esecutive e applicative della presente legge.
2. L'Autorità può adottare circolari e regolamenti tecnici applicativi delle disposizioni contenute nella presente legge e negli eventuali decreti e regolamenti di cui al comma 1.

Art. 91

(Abrogazioni)

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge. E' espressamente abrogato il Capo VII, Sezione I della Legge 19 luglio 1995 n. 87.

Art. 92

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

